

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXVII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 163 del 19 novembre 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo		✓	17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo		✓	28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 15

DELIBERAZIONE N. 163 DEL 19 NOVEMBRE 2001

LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2519 del 9.10.2001 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 9.10.2001 (ATTO N. 880);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 15 novembre 2001, e udita la relazione della medesima, illustrata oralmente dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 880/BIS);

VISTA la Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409 ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157;


VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143;

VISTO il DPCM 27 settembre 1997;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli e 1 voto contrario, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1

1. Dopo il TITOLO V – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA – della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

"TITOLO V BIS APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA DIRETTIVA CEE N. 409/79

Art. 34 Bis

1. Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:

- a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- c) i soggetti abilitati;
- d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;



- g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

Art. 34 Ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 34 Quater

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati.

La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.


2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.

Art. 34 Quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto.

La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione



delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea della relazione prevista dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.”

Art. 2

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:
 - a) al comma 2, dopo le parole “martedì e venerdì.” sono aggiunte le parole “Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.”
 - b) Il comma 5 è soppresso.

L'ESTENSORE
Dott.ssa Seriana Mariani
Seriana Mariani